

Cig in deroga: l'Inps anticipa le prestazioni previa richiesta autorizzazione alla Regione

Al fine di evitare l'erogazione di prestazioni indebite, devono essere pagate le anticipazioni richieste, nell'ipotesi in cui l'azienda dimostri di avere presentato, contestualmente, la domanda alla Regione di competenza per ottenere l'autorizzazione alla Cig in deroga.

Lo ha precisato l'Inps con messaggio n. 26622 del 19 novembre 2009, sottolineando che il requisito sopracitato risulta essere spesso ignorato, con la conseguenza che la Regione non riconoscerà mai la spesa all'Istituto il quale, pertanto, non potrà nemmeno rivalersi sull'azienda.

A tal proposito, l'Istituto di previdenza ricorda che l'art. 7-ter del Dl 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 (in Guida al Lavoro n. 17/2009, pag. 19), ha previsto, in sintesi, l'anticipo da parte dell'Inps, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, dei relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

In maniera analitica, come previsto dalle convenzioni sottoscritte tra Inps e Regioni, lo stesso Istituto effettua l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di quattro mesi dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento ed i contributi figurativi sul fondo nazionale.

Nell'ipotesi in cui siano passati i quattro mesi senza che la Regione abbia emesso alcun provvedimento di autorizzazione o in caso di reiezione l'Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

A tal proposito, l'Istituto di previdenza invita le sedi periferiche, per quanto concerne le domande di anticipazioni pagate e non, che non siano state contestualmente inoltrate alle Regioni per le relative autorizzazioni, ad inviarle tempestivamente alle Regioni stesse; da tale termine decorreranno i quattro mesi di attesa dell'autorizzazione regionale.

Aldo Forte

Come noto l'art. 7-ter del Dl n. 5/2009 convertito nella legge n. 33/2009, al comma 3 ha previsto che, «in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'ema-

nazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori».

Come stabilito all'art. 3 delle convenzioni sottoscritte tra Inps e Regioni, l'Istituto effettua l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento ed i contributi figurativi sul fondo nazionale.

Inps - Messaggio 19 novembre 2009, n. 26622

Oggetto: Domande di anticipazione di Cig in deroga: rischio indebiti

Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in caso di reiezione, l'Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero

nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

A tal proposito si fa presente che possono essere pagate le anticipazioni richieste solo quando l'azienda dimostri di avere presentato, contestualmente, la domanda alla Regione di competenza per ottenere l'autorizzazione alla Cig in deroga.

Tale requisito risulta, spesso, ignorato, con la conseguenza che la Regione non riconoscerà mai la spesa ad Inps che, pertanto, non potrà nemmeno rivalersi sull'azienda.

Pertanto le domande di anticipazioni pagate e non, che non siano state contestualmente inoltrate alle Regioni per le relative autorizzazioni, debbono essere immediatamente trasmesse alle Regioni stesse, e da tale termine decorreranno i quattro mesi di attesa dell'autorizzazione regionale.